Results of Negotiations with the Commission of the European Communities under Article XXVIII for the Withdrawal of a Concession in the Schedule of Austria

CHANGES IN SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

I. *Concession to be withdrawn*

Tariff Item Number	Description of Products	Rates of Duty bound in Existing Schedule
11.07 A	Malt, not roasted	Duty on 133 kgs. of barley plus $ 21,—

II. *Concessions granted in Replacement of the Concession withdrawn*

Tariff Item Number	Description of Products	Rates of Duty to be bound Ad val.
18.04	Cocoa butter (fat or oil)	8 per cent
25.23 B	Clayey cement (calcined, melted)	Free

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 1969

relativa in particolare alla conclusione di accordi tariffari con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, concernenti taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune

(69/352/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 114 e 228,

vista la decisione del Consiglio del 10 maggio 1966 che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con le parti contraenti del GATT aventi dei diritti a norma delle disposizioni dell'articolo XXVIII del GATT in virtù delle concessioni tariffarie accordate dalla CEE, per i formaggi dei tipi Emmental, Gruyère, Sbrinz, nonché per i formaggi di tipo Cheddar, in occasione della Conferenza tariffaria di Ginevra del 1960/1961,

vista la relazione della Commissione,

considerando che la Commissione è pervenuta ad accordi con la Svizzera, la Finlandia e l'Austria, e che questi accordi sono accettabili;

considerando che come compenso per il ritiro della concessione relativa al Cheddar la Comunità aveva offerto al Canada una concessione tariffaria per taluni articoli in alluminio della voce 76.03 della tariffa doganale comune; che i negoziati con il Canada non sono sfociati in un accordo; che tuttavia questo paese non ha effettuato ritiri di concessioni equivalenti a norma del paragrafo 3 dell'articolo XXVIII del GATT; che è pertanto opportuno accordare la suddetta concessione tariffaria al Canada nel quadro del GATT,

DECIDE:

Articolo 1

A nome della Comunità economica europea vengono conclusi i seguenti accordi tariffari negoziati ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT e relativi a taluni formaggi della voce ex 04.04 della tariffa doganale comune:
Accordo con la Svizzera, parafato il 29 giugno 1967;
Accordo con la Finlandia, parafato il 31 maggio 1968;
Accordo con l'Austria, parafato il 26 marzo 1968.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

La Comunità accorda al Canada una concessione tariffaria consistente nella riduzione al 12 % del dazio doganale su «lamiere, lastre, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm» di cui alla voce 76.03 della tariffa doganale comune.

Questa concessione viene aggiunta nell'elenco XL-CEE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Essa entra in vigore il 1º gennaio 1970.

Articolo 3

Le decisioni di cui agli articoli 1 e 2 vengono notificate alle parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Fatto a Lussemburgo, addí 6 ottobre 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. J. WITTEVEEN

ALLEGATO

ACCORDO CEE-SVIZZERA

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO XL — COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Le delegazioni della Commissione della Comunità economica europea e della Svizzera hanno concluso i loro negoziati a norma dell'articolo XXVIII, ai fini della modifica o del ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE ed i cui risultati figurano nella relazione allegata.

Firmato a nome della delegazione della Commissione CEE

(f.to) Th. C. HIJZEN

Firmato a nome della delegazione della Svizzera

(f.to) A. WEITNAUER

Ginevra, 29 giugno 1967

Risultati dei negoziati con il governo della Svizzera a norma dell'articolo XXVIII, ai fini della modifica o del ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL della CEE

MODIFICHE APPORTATE ALL'ELENCO XL - CEE

B. *Concessioni da modificare:*

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquote dei dazi da consolidare
	La concessione seguente		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme, di una maturazione di almeno quattro mesi, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)	15 u.c. per 100 kg peso netto	

(a) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni che saranno definite dalle autorità competenti.

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
	è sostituita dalla concessione seguente, con decorrenza dal 1º/7/1967:		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca:		
	— in forme standard, di una maturazione di almeno quattro mesi e di valore uguale o superiore a 141,75 u.c. per 100 kg peso netto		7,5 u.c. per 100 kg peso netto
	— in pezzi condizionati sotto vuoto:		
	— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 450 g, e di valore uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto		7,5 u.c. per 100 kg peso netto
	— di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g, e di valore uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto		7,5 u.c. per 100 kg peso netto

Note complementari alla concessione:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che saranno definite dalle autorità competenti.

2. Sono considerate standard le forme aventi i seguenti pesi netti: Emmental, da 60 kg inclusi a 130 kg inclusi; Gruyère e Sbrinz, da 20 kg inclusi a 45 kg inclusi; Appenzell, da 6 kg inclusi a 8 kg inclusi.

3. I pezzi condizionati sotto vuoto di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore od uguale a 250 g sono ammessi al beneficio della concessione soltanto se sull'imballaggio figurano almeno le indicazioni seguenti:

 — il tipo di formaggio,

 — il tenore di materie grasse,

 — il responsabile dell'imballaggio,

 — il paese di fabbricazione.

4. I valori minimi di cui sopra saranno gradualmente applicati con decorrenza dal 1º luglio 1967.

 Trascorso un periodo di tre anni da questa data, detti valori minimi sono automaticamente modificati in funzione delle variazioni subite dai fattori che determinano la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

 Questa modifica viene effettuata sulla base d'una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. del valore minimo, per qualsiasi variazione in più o in meno pari ad 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

5. La concessione avrà effetto al momento dell'entrata in applicazione della nuova disciplina comunitaria per i suddetti prodotti, comunque non oltre il 1º agosto 1967.

Accordo sul riconsolidamento delle concessioni tariffarie accordate dalla Svizzera per alcuni formaggi

(Traduzione)

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO LIX — CONFEDERAZIONE SVIZZERA

Le delegazioni della Svizzera e della Commissione della Comunità economica europea hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII ed hanno convenuto di mantenere immutate le concessioni comprese nell'elenco LIX e relative ai seguenti prodotti:

04.04	Formaggi e latticini:
ex 10	— formaggi a pasta molle:
	Roquefort
	Brie, Camembert, Reblochon, Pont-l'Évêque
	Gorgonzola
	Crescenza, Italico, Mascarpone, Mozzarella, Ricotta Romana, Robiola, Stracchino
	— formaggi a pasta dura o semidura:
ex 22	— altri:
	Saint-Paulin (Port-Salut)
	Cantal
	Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Fontina della Val d'Aosta, Grana, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altro Pecorino), Provolone
	Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio
ex 28	Saint-Nectaire

Ginevra, 29 giugno 1967

Firmato a nome della delegazione della Svizzera

(f. to) A. WEITNAUER

Firmato a nome della delegazione della Commissione della CEE

(f.to) Th. C. HIJZEN

ACCORDO CEE-FINLANDIA

(Traduzione)

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO XL — COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e della Finlandia hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII concernenti la modifica o il ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE e i cui risultati figurano nella relazione allegata.

Bruxelles, 31 maggio 1968

Firmato a nome della delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to) Th. C. HIJZEN

Firmato a nome della delegazione della Finlandia

(f.to) Klaus A. SAHLGREN

Risultati dei negoziati intercorsi con il governo della Finlandia a norma dell'articolo XXVIII sulla modifica o sul ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE

MODIFICHE DELL'ELENCO XL - CEE

A. *Concessioni da revocare:* nessuna

B. *Concessioni da modificare:*

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
	Le seguenti concessioni:		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Formaggio del tipo Emmental, in forme, di una maturazione di almeno 5 mesi, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)	20 %	
	— Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme, di una maturazione di almeno 4 mesi, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)	15 u.c. per 100 kg peso netto	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire da parte delle autorità competenti.

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
	sono sostituite dalle concessioni seguenti:		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Emmental:		
	— avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:		
	— in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto:		
	— uguale o superiore a 117 u.c. e inferiore a 141,75 u.c.		20 u.c. per 100 kg peso netto
	— in pezzi condizionati sotto vuoto:		
	— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1,5 kg e inferiore a 5 kg e di valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto		20 u.c. per 100 kg peso netto

Note complementari alle concessioni:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che verranno definite dalle autorità competenti.

2. Sono considerate forme standard le forme aventi un peso netto compreso tra 60 e 130 kg inclusi.

3. La Comunità si riserva di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.

 A decorrere dal 1° luglio 1970, i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

 Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. dei limiti di valore per ogni variazione in più o in meno di 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

4. La Comunità si riserva di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 u.c. a 15 u.c. aumentando di 5 u.c. i limiti di valore delle sottovoci in questione.

ACCORDO CEE-AUSTRIA

(Traduzione)

NEGOZIATI DEL 1966 A NORMA DELL'ARTICOLO XXVIII

ELENCO XL — COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Le delegazioni della Commissione della Comunità economica europea e dell'Austria hanno concluso i negoziati a norma dell'articolo XXVIII, concernenti la modifica o il ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE e i cui risultati figurano nella relazione allegata.

Ginevra, 28 marzo 1968

Firmato a nome della delegazione della Commissione della CEE

(f.to) Th. C. HIJZEN

Firmato a nome della delegazione dell'Austria

(f.to) R. MARTINS

Risultati dei negoziati intercorsi con il governo dell'Austria a norma dell'articolo XXVIII sulla modifica o sul ritiro di concessioni comprese nell'elenco XL-CEE

MODIFICHE DELL'ELENCO XL-CEE

A. *Concessioni da revocare:* nessuna

B. *Concessioni da modificare:*

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
	Le seguenti concessioni:		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Formaggio del tipo Emmental, in forme, di una maturazione di almeno cinque mesi, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)	20 %	
	— Formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme, di una maturazione di almeno quattro mesi, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, e valore uguale o superiore a 95 u.c. per 100 kg (a)	15 u.c. per 100 kg peso netto	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire da parte delle autorità competenti.

Voce della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi consolidati negli elenchi in vigore	Aliquota dei dazi da consolidare
	sono sostituite dalle concessioni seguenti:		
ex 04.04	Formaggi e latticini:		
	— Emmental, Gruyère, «Bergkäse», Sbrinz:		
	— aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno tre mesi:		
	— in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg di peso netto:		
	— uguale o superiore a 117 u.c. e inferiore a 141,75 u.c.		20 u.c. per 100 kg peso netto
	— in pezzi condizionati sotto vuoto:		
	— con la crosta almeno da un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di valore franco frontiera uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto.....		20 u.c. per 100 kg peso netto

Note complementari alle concessioni:

1. L'ammissione in queste sottovoci è subordinata alle condizioni che verranno definite dalle autorità competenti.

2. Sono considerate forme standard le forme aventi i seguenti pesi netti:

 — Emmental: da 60 a 130 kg inclusi

 — Gruyère, Sbrinz: da 20 a 45 kg inclusi

 — «Bergkäse»: da 20 a 60 kg inclusi.

3. La Comunità si riserva di applicare limiti di valore inferiori a quelli indicati nel testo delle concessioni.

 A decorrere dal 1º luglio 1970 i limiti di valore saranno automaticamente adeguati alla luce delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione dei prezzi dell'Emmental nella Comunità.

 Tale adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione di 14 u.c. dei limiti di valore per ogni variazione in più o in meno di 1 u.c. per 100 kg del prezzo indicativo comune del latte nella Comunità.

4. La Comunità si riserva di ridurre in modo autonomo i dazi doganali da 20 u.c. a 15 u.c. aumentando di 5 u.c. i limiti di valore delle sottovoci in questione.